

# NEWSLETTER

## DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



*Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.*

*Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)*

**n. 03/ agosto-settembre 2012**

# SOMMARIO

## AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Siena: il cittadino extracomunitario non vedente ha diritto a partecipare alle selezioni per il reclutamento di personale disabile nelle P.A.
2. Tribunale di Genova e Tribunale di Tortona: Diritto del lungo soggiornanti all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.
3. Corte di Appello di Milano: Contraria alla CEDU l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal beneficio dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.
4. Tribunale di Trieste: Contraria al diritto UE l'esclusione dei cittadini di altri Stati membri UE dalla 'carta acquisti'.
5. Tribunale di Roma: il "campo nomadi" 'La Barbuta' ha un carattere discriminatorio, ma successivamente viene accolto il reclamo del Comune di Roma.

Notizie in breve sulle attività delle antenne antidiscriminazioni dell'ASGI

## NORMATIVA ITALIANA

1. In vigore la normativa per il rilascio della carta blu per lavoratori stranieri altamente qualificati.
2. Poteri sostitutivi al capo dell'Ispettorato generale di amministrazione (Iga) in caso di inerzia dell'amministrazione dell'Interno.

## GIURISPRUDENZA ITALIANA

### *Diritti Civili – Libertà di iniziativa economica*

Authority per la concorrenza: Le delibere dei Comuni lombardi che vietano i kebab, i centri di telefonia e i money transfer sono contrarie alle norme nazionali ed europee sulla libera concorrenza.

### *Diritto penale*

Corte di Cassazione: Fare il saluto romano inneggiando al razzismo e al fascismo costituisce reato.

### *Asilo e protezione internazionale*

Corte di Cassazione: l'esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale.

### *Diritto antidiscriminatorio ed altri fattori di discriminazione*

Corte di Appello di Milano: prestazione previdenziale integrativa e convivenza omosessuale

## GIURISPRUDENZA EUROPEA

### Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Contraria al diritto UE la normativa di taluni Länder austriaci che subordina agevolazioni al trasporto pubblico per gli studenti al percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori.

2. Riconosciuto lo status di rifugiato per motivi religiosi se la persecuzione risulta sufficientemente grave.

#### **Corte europea dei diritti dell'Uomo**

L'Italia ha violato la CEDU perché ha ritenuto che un possibile matrimonio secondo le usanze 'Rom' fosse ragione sufficiente per non condurre un'indagine appropriata su un possibile caso di violenza ed abusi su una minore.

#### **NEWS ITALIA**

Rapporto e documento di Amnesty International sulla condizione dei Rom e Sinti in Italia.

#### **NEWS EUROPA**

Raccomandazioni della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa sulle discriminazioni nel mondo del lavoro.

#### **RAPPORTI E DOCUMENTI**

Rapporto di otto associazioni italiane, tra cui l'ASGI, sui fenomeni di incitamento all'odio razziale in Italia presentato al Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

#### **LIBRI E MATERIALI DI STUDIO**

#### **FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI**

Seminario di formazione ASGI per avvocati, consulenti legali, operatori sociali e del volontariato:  
LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA NAZIONALITA', SUL FATTORE ETNICO RAZZIALE E/O SUL CREDO RELIGIOSO. Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali. Milano, 30 nov.-1 dic. 2012, Sala "Grandi" della CISL prov. di Milano, via A. Tadino, 23 - Milano.

\*\*\*

## **AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI**

### **1. Tribunale di Siena: il cittadino extracomunitario non vedente ha diritto a partecipare alle selezioni per il reclutamento di personale disabili nelle P.A.**

*Accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un cittadino ruandese contro il Centro per l'Impiego di Brindisi.*

*L'ordinanza del Tribunale di Siena, sez. lavoro, dd. 03.09.2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_siena\\_ordinanza\\_03092012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_siena_ordinanza_03092012.pdf)*

Il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, con ordinanza dd. 03.09.2012, ha accolto il ricorso anti-discriminazione depositato da un cittadino ruandese non vedente, che si era visto negare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Centro per l'Impiego di Brindisi l'assunzione per le mansioni di centralinista telefonico da inquadrare nel ruolo unico del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la ragioneria territoriale di Brindisi, nonostante fosse giunto primo nell'apposita graduatoria. Questo a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana, richiesta per decisione del Centro per l'Impiego di Brindisi a seguito di una nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Accogliendo il ricorso, il giudice del lavoro di Siena, luogo di domicilio del ricorrente, ha ordinato la cessazione del comportamento pregiudizievole, ordinando alle parti convenute di ricollocare il cittadino ruandese nella graduatoria da cui era stato escluso, ai fini del successivo avviamento al lavoro.

Nell'ordinanza, il giudice di Siena ha respinto la tesi contraria all'accesso degli stranieri extracomunitari ai rapporti di Pubblico Impiego, per cui la clausola di esclusione fondata sulla cittadinanza di cui al d.P.R. n. 487/94 sarebbe stata legificata per effetto dell'art. 70 d.lgs. n. 165/01, che a sua volta godrebbe di protezione costituzionale per effetto dell'art. 51 Cost., rispondendo ad una finalità di garanzia dei fini pubblici del rapporto di pubblico impiego. Secondo il giudice di Siena, infatti, l'art. 51 della Cost. non può essere interpretato al fine di escludere i cittadini extracomunitari dal Pubblico Impiego, bensì come clausola di garanzia per il buon andamento e imparzialità nelle procedure di accesso ai rapporti di pubblico impiego. Ugualmente, un'interpretazione dell'art. 51 Cost. volta ad escludere i cittadini di Paesi terzi dall'accesso al pubblico impiego risulterebbe irragionevole ed anacronistica perché implicherebbe che essi aprioristicamente, per il solo fatto dello status civitatis, non avrebbero quel rapporto di fedeltà con le istituzioni tale da rispondere alle finalità pubbliche dell'impiego; e questo indipendentemente dal grado di radicamento e di collegamento effettivo con il Paese di immigrazione, come nel caso in questione ove il cittadino ruandese risulta residente da molto tempo in Italia, è titolare di permesso di soggiorno CE di lunga durata ed è coniugato con cittadina italiana.

Nell'ordinanza, il giudice fa pure riferimento alla Convenzione OIL n. 143/75 ed al principio di parità di trattamento dei lavoratori migranti nell'accesso all'occupazione, con le uniche eccezioni di quegli impieghi e funzioni le cui restrizioni siano necessarie nell'interesse dello Stato. Tale espressione è

stata utilizzata dal legislatore italiano per individuare i posti nel pubblico impiego preclusi anche ai cittadini comunitari e quindi non sarebbe consentito differenziare tale nozione di interesse nazionale a seconda della cittadinanza del soggetto cui si riferisce. Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349/2007 e n. 80/2011, il diritto internazionale pattizio, di cui la Convenzione OIL fa parte, costituisce sia parametro interposto di costituzionalità, sia criterio di riferimento per un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Anche per tali ragioni, il giudice di Siena ha considerato superato il precedente giurisprudenziale negativo della Cassazione (n. 24170/2006), maturato nel periodo precedente ai citati orientamenti del giudice delle leggi, quando le leggi di ratifica delle norme di diritto internazionale pattizio venivano considerate alla stregua di leggi ordinarie e non di parametri interposti di costituzionalità delle norme nazionali.

## **2. I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi in virtù della direttiva europea 109/2003.**

*Nuove ordinanze del Tribunale di Genova e del Tribunale di Tortona favorevoli alla disapplicazione del requisito di nazionalità italiana o comunitaria.*

*L'ordinanza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, dd. 24.09.2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_genova\\_ord\\_24092012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_genova_ord_24092012.pdf)*

*L'ordinanza del Tribunale Tortona, dd. 22.09.2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_tortona\\_ord\\_22092012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_tortona_ord_22092012.pdf)*

I Tribunali di Genova e di Tortona, con due diverse ordinanze, depositate rispettivamente il 22 ed il 24 settembre, hanno riconosciuto a due cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche. In tal modo, sono stati accolti i ricorsi anti-discriminazione da loro presentati con la rappresentanza degli avvocati dell'ASGI, contro i Comuni di Savignone e di Tortona e l'INPS che avevano rigettato l'istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

I giudici di Genova e Tortona hanno così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell'assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. I giudici di Genova e Tortona hanno fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura 'non essenziale', né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull'ambiguo inciso "salvo diversamente disposto" contenuto nell'art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"). Secondo i giudici di Genova e Tortona, infatti, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell'art. 34

della Carta di Nizza, con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. In entrambi i casi, i giudici hanno interpretato la normativa interna e comunitaria alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea, dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10, *Kamberaj c- Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma di Bolzano/Bozen*). Qui, i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che, dal momento che il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale quale quello all'uguaglianza, qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene; fatto questo non avvenuto in sede di normativa italiana di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007). Ugualmente, il giudice di Genova ha opportunamente ricordato che la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Kamberaj* ha affermato che le prestazioni familiari a sostegno del reddito rientrano certamente tra le prestazioni essenziali sottratte alla facoltà di deroga dal principio di parità di trattamento da parte degli Stati membri, per effetto della disposizione comunitaria medesima (art. 11 c. 4 e considerando n. 13 della stessa direttiva) e comunque tra le prestazioni essenziali debbano essere ricomprese tutte quelle che rispondono alle finalità enunciate dall'art. 34 della Carta di Nizza, incluse dunque quelle prestazioni di assistenza sociale volte "a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti".

Le pronunce dei Tribunali di Genova e Tortona seguono ad analoghe ordinanze e sentenze di altri Tribunali italiani (Gorizia, Milano, Padova), tutte favorevoli all'accesso degli stranieri di Paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi (*in proposito si veda al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2308&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it)*)

**3. Corte di Appello di Milano: L'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal beneficio dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi è contraria alla CEDU. Respinto l'appello proposto da INPS contro l'ordinanza di primo grado.**

*La sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, dd. 24.08.2012 n. 7106/12, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/corte\\_appello\\_milano\\_sentenza24082012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_sentenza24082012.pdf)*

La Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, con sentenza dd. 24 agosto 2012 n. 7106/12, ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro l'ordinanza di primo grado emanata dal Tribunale di Milano che aveva riconosciuto ad una cittadina senegalese regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno ordinario il diritto all'erogazione dell'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 a favore dei soli cittadini italiani e di altri Stati membri UE. In virtù del requisito di cittadinanza, l'INPS ed il Comune di Trezzano Rosa avevano negato alla cittadina senegalese l'accesso al beneficio.

Si ricorda, infatti, che con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai soli cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al

suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto a tali soggetti il principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio agli altri cittadini di Stati terzi, nemmeno ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione, nonostante la clausola di parità di trattamento contenuta nella direttiva n. 109/2003. Tale esclusione ha determinato una serie di contenziosi finora risoltisi a favore dell'accesso degli stranieri lungo soggiornanti al beneficio sociale (Tribunale di Gorizia, ordinanza n. 351/2010 dd. 01.10.2010, poi confermata in sede di reclamo con ordinanza dd. 07.12.2010 n. 506/2010 e successivamente in sede di primo giudizio di merito con sentenza n. 63/2012 dd. 3 maggio 2012; Tribunale di Padova, ordinanza dd. 5.12.2011; Tribunale di Milano, ordinanza dd. 16.07.2012; in proposito si veda: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2308&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it) ).

La sentenza della Corte di Appello di Milano è la prima tuttavia che afferma il diritto al beneficio sociale in oggetto anche agli stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti non titolari dello status di lungo soggiornanti. Nella motivazione della sentenza, a dire il vero assai sommaria, i giudici di Milano sembrano ancorare tale diritto alle norme europee in materia di diritti umani ed in particolare all'art. 14 della CEDU relativo al principio di non discriminazione.

Secondo, infatti, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, una disparità di trattamento fondata (direttamente o indirettamente) sulla nazionalità che escluda i cittadini stranieri dall'accesso a prestazioni di welfare può essere giustificata solo da "ragioni molto forti" e tra esse non possono ricomprendersi le ragioni di bilancio o di contenimento della spesa pubblica; in mancanza di dette ragioni molto forti si è in presenza di una discriminazione vietata dall'art 14 CEDU in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU. Così non sono state ritenute giustificabili dalla necessità di equilibrare le spese di welfare con le risorse finanziarie disponibili, le argomentazioni avanzate dal governo francese nel caso *Koua*, in cui si limitava la cerchia dei beneficiari in ragione della cittadinanza, né quelle proposte dal governo austriaco nel caso *Gaygusuz* in cui si giustificavano le restrizioni imposte in ragione di un'asserita "speciale responsabilità" che lo Stato avrebbe nel tutelare con priorità i bisogni dei propri cittadini rispetto a quelli di coloro che tali non sono (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza *Koua Poirrez c. Francia*, 30 settembre 2003 in particolare paragrafo 43; sentenza *Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996, in particolare paragrafo 45). Tali considerazioni sono state riprese più recentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 187 dd. 26-28.05.2010.

Sulla base di tali considerazioni, peraltro non chiaramente espresse nella motivazione, ma evidentemente sottese, i giudici di Milano hanno ritenuto possibile attuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui alla legge 448/1998 piuttosto che rinviarla al giudizio di legittimità costituzionale.

#### **4. Tribunale di Trieste: L'esclusione dei cittadini di altri Stati membri UE dalla 'carta acquisti' contraria al diritto europeo**

***Ministero dell'Economia, INPS e Regione FVG devono rispettare il principio di parità di trattamento tra i cittadini UE.***

*L'ordinanza del Tribunale di Trieste, sez. lavoro, dd. 19.09.2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_triESTE\\_ord\\_19092012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_triESTE_ord_19092012.pdf)*  
*L'ordinanza del Tribunale di Trieste, sez. lavoro, dd. 26.01.2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_triESTE\\_ord\\_26012012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_triESTE_ord_26012012.pdf)*

Con ordinanza dd. 19 settembre 2012, il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso antidiscriminazione promosso da una cittadina rumena e dell'ASGI avverso il diniego all'accesso al beneficio sociale denominato 'carta acquisti',

L'art. 81 c. 29 e seguenti del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha previsto un beneficio sociale denominato "carta acquisti", volto al sostegno del reddito delle persone in condizioni di disagio economico ultrasessantacinquenni ovvero genitori, affidatari o aventi in tutela minori di anni 3. La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico che consente al titolare di compiere presso negozi o esercizi commerciali convenzionati determinate spese, fino ad un determinato tetto mensile, addebitandole direttamente allo Stato. La normativa citata ha previsto il beneficio solo a favore dei cittadini italiani.

L'art. 7 del decreto ministeriale 16.09.2008, attuativo della normativa, quantifica l'ammontare del beneficio concesso nella misura di 480 euro annuali, vale a dire 40 euro al mese, da accreditarsi a scadenza bimestrale.

Con D.M. dell'Economia e delle Finanze 27.02.2009 ("Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'art. 81 c. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113", pubblicato in G.U. n. 56 dd. 9 marzo 2009), è stata prevista la possibilità per le Regioni e Province autonome, nonché per gli enti locali, di integrare il Fondo a sostegno della "carta acquisti", "vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale".

Con L.R.n. 17 dd. 30.12.2008 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2009-), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha deciso di avvalersi della possibilità offerta dalla normativa nazionale di concorrere al beneficio sociale denominato "carta acquisti", integrando quanto accreditato dallo Stato con un importo di euro 40 mensili dall'ottobre 2008 al 31.08.2009, poi elevato a 100 euro mensili a far data dall'1.09.2009. (Art. 11 comma 1 L.R. FVG n. 12/2009 che ha integrato l'art. 10 comma 78 della L.R. FVG 17/2008).

Il giudice del lavoro di Trieste ha accolto le doglianze presentate dall'ASGI e dalla ricorrente, una cittadina di nazionalità rumena, regolarmente residente a Trieste in quanto moglie di un connazionale lavoratore subordinato in Italia, la quale si era visto sospendere dall'INPS l'accredito sulla carta di pagamento elettronica inizialmente rilasciata dalle Poste Italiane della somma prevista dal beneficio, con la motivazione del mancato possesso della cittadinanza italiana dei figli per i quali la carta era stata richiesta.

Il giudice del lavoro di Trieste ha rilevato che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali in materia di 'carta acquisti' si pone in contrasto con le norme fondamentali dell'Unione europea relative alla cittadinanza europea e al principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra cittadini di Stati membri UE (art. 18 TUE, art. 20 TFUE,

artt. 21 e 34 Carta europea dei diritti fondamentali). Ugualmente, il giudice di Trieste rileva che il principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini di altri Stati membri UE in materia di prestazioni e benefici di assistenza sociale è sancito anche dal Regolamento UE n. 492/11 (già Regolamento comunitario n. 1612/68), nonché dal Regolamento UE n. 883/2004 con riguardo alle prestazioni sociali di natura familiare ovvero destinate a compensare i carichi familiari. Sulla base del diritto dell'Unione europea, una deroga al principio di parità di trattamento, quale diritto fondamentale dei cittadini UE, può essere giustificata solo da ragioni di ordine, sicurezza o sanità pubblica e non certamente da mere ragioni di politica finanziaria e di contenimento della spesa pubblica.

Rilevando il contrasto della normativa interna rispetto ai principi e alle disposizioni del diritto dell'Unione europea, il giudice del lavoro di Trieste ha provveduto a disapplicare la prima, senza necessità di adire la Corte Costituzionale. Di conseguenza, il giudice del lavoro di Trieste ha ordinato a Ministero dell'Economia, INPS e Regione FVG di riattivare a favore della cittadina rumena ricorrente la carta di pagamento elettronica e di riaccreditare le somme previste dalla legge a favore dei suoi figli minori fino al compimento del terzo anno di vita dei medesimi. In merito agli interessi collettivi di cui l'ASGI è stata portatrice nel ricorso, il giudice di Trieste ha ordinato a Ministero dell'Economia, Ministero del Lavoro, INPS e Regione FVG di adottare misure di applicazione della disciplina della carta acquisti che non creino ulteriori situazioni di disparità di trattamento a danno dei cittadini comunitari, legalmente soggiornanti in Italia e che si trovino nelle condizioni di bisogno economico previste dalla normativa. Alla luce dell'ordine del giudice, l'ASGI richiede alle istituzioni competenti di integrare le informazioni a disposizione nei siti web istituzionali, chiarendo che anche i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione insediandosi in Italia, possono avere accesso al beneficio, dando opportune e conseguenti istruzioni alle sedi periferiche di INPS e Poste Italiane.

La 'nuova social card' introdotta dal decreto 'Semplifica Italia'.

Si ricorda che il decreto "Semplifica Italia" ha previsto l'introduzione della sperimentazione di una nuova social card, destinata alle famiglie in disagio economico (art. 60 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012 e convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35). Affiancherà la 'vecchia' carta acquisti del 2008 (Social card ordinaria, già prevista dal decreto "Tremonti" a favore dei soli cittadini italiani (art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 poi convertito dalla legge n. 133/2008) che, nel frattempo, continuerà a essere distribuita: 40 euro al mese per circa un milione e 300mila cittadini italiani. La gestione della nuova social card sarà affidata ai Comuni con più di 250 mila abitanti, avrà durata di un anno e potrà contare su risorse per 50 milioni di Euro, prese dal fondo generale della Social card ordinaria.

Rispetto alla Social card del 2008, tre novità sono previste:

Saranno i Comuni con più di 250 mila abitanti a fare da intermediari nella distribuzione della carta acquisti. Sono quindi coinvolte le 12 città italiane di maggiori dimensioni: Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Gli enti del terzo settore saranno coinvolti nella gestione di progetti mirati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, sviluppati in collaborazione con le amministrazioni locali. Nelle intenzioni del Governo, il coinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della card a un progetto personalizzato per i beneficiari, volto al superamento delle condizioni di disagio e quindi ad evitare un approccio

meramente “assistenziale”.

L'importo accreditato sulla singola carta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come per la vecchia carta acquisti. Sarà invece differenziato in funzione del nucleo familiare e del costo della vita nei Comuni coinvolti.

La nuova social card sperimentale, non ancora operativa, andrà a beneficio anche dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari titolari di un “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” (la cosiddetta “carta di soggiorno”).

Estendendo la nuova ‘social card’ anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (art. 9 d.lgs. n. 286/98, facente riferimento al recepimento della direttiva europea n. 2003/109/CE), il Governo intende rispondere alle pressioni esercitate dalla Commissione europea. Quest’ultima, sollecitata anche da un esposto presentato dall’ASGI il 6 aprile 2011 (*scaricabile al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=1553&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1553&l=it)*), aveva sollevato perplessità rispetto all’esclusione dal beneficio sociale di categorie di cittadini stranieri evidentemente protetti dal principio di parità di trattamento e di non discriminazione; innanzitutto i cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i loro familiari, ma anche i cittadini di Paesi terzi che hanno conseguito in Italia il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e che pertanto debbono godere della parità di trattamento in materia di assistenza sociale prevista dall’art. 11 c. 1 punto d) della direttiva n. 109/2003, nonché i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, che pure godono della parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale ai sensi della normativa europea (art. 28 direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

A tale riguardo, l’ASGI esprime perplessità sulle possibilità che l’azione del governo e del parlamento italiano possa effettivamente superare i rilievi mossi in sede europea relativamente ai possibili profili di violazione del diritto dell’Unione europea. Questo innanzitutto per il solo fatto che la nuova ‘carta acquisti’ non sostituisce quella precedente, ma -almeno per il 2012- si affianca -in via sperimentale nei soli comuni con più di 250 mila abitanti- a quella già in vigore che continua dunque a trovare applicazione sull’intero territorio nazionale rimanendo inalterati i requisiti discriminatori di accesso fondati sulla cittadinanza italiana e dunque contrari al diritto dell’Unione europea e ai principi costituzionali di uguaglianza.

In secondo luogo, anche la nuova versione della ‘carta acquisti’ continua ad escludere dalla sua fruizione i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, in aperta violazione del principio di parità di trattamento sopra richiamato e che costituisce un obbligo scaturente da una norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento italiano, comportante dunque la disapplicazione di qualsiasi norma interna ad essa confliggente (Corte Cost., sent. 11.07.1989, n. 389). A tale riguardo, si segnala che un ricorso/azione antidiscriminazione inoltrato da una rifugiata politica camerunese e dall’ASGI avverso il diniego all’erogazione del beneficio sociale della carta acquisti si è concluso il 26 gennaio scorso con una decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Trieste che ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che Ministero delle Finanze, INPS e Regione FVG avevano provveduto ad accreditare le somme richieste dalla rifugiata politica in relazione alla figlia minore di anni 3 (Tribunale di Trieste, ord. 26.01.2012).

**5. Tribunale di Roma: il "campo nomadi" 'La Barbuta' ha un carattere discriminatorio, ma successivamente viene accolto il reclamo del Comune di Roma.**

*Azione legale di ASGI e Associazione 21 luglio: dapprima il giudice del Tribunale di Roma ordina lo "stop" agli ingressi delle famiglie rom nel campo "La Barbuta", ma poi il collegio giudicante accoglie il reclamo del Comune.*

*L'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 8 agosto 2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/1\\_12\\_24\\_itgiurisprudenza.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_12_24_itgiurisprudenza.pdf)*

*L'ordinanza del Tribunale Civile di Roma, sezione feriale, del 13 settembre 2012, è reperibile al link:*

*[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/1\\_12\\_25\\_itgiurisprudenza.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_12_25_itgiurisprudenza.pdf)*

Il Tribunale di Roma, con ordinanza dd. 8 agosto scorso, ha vagliato l'azione civile contro la discriminazione presentata dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e dall'Associazione 21 luglio in riferimento al nuovo «villaggio attrezzato» di Roma in località 'La Barbuta' realizzato e organizzato all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma.

Le due organizzazioni, con ricorso presentato in data 20 marzo 2012, avevano chiesto che venisse accertato e dichiarato «il carattere discriminatorio ... del comportamento del Comune di Roma che si è concretizzato nella prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta» e conseguentemente ordinato al Comune di Roma la cessazione del «comportamento discriminatorio» e la rimozione degli effetti da esso derivanti.

A seguito dell'ultimazione dei lavori del «villaggio attrezzato» La Barbuta e dell'avvio delle procedure d'assegnazione e d'ingresso al suo interno realizzate dal Comune di Roma a partire dal 18 giugno 2012, l'ASGI e l'Associazione 21 luglio avevano presentato un'istanza cautelare chiedendo la sospensione di tali misure.

Così, il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata in data 8 agosto 2012, pronunciandosi sull'istanza cautelare, ha ritenuto che le circostanze esposte dalle due organizzazioni «concorrono nel rendere verosimile il carattere discriminatorio delle attività di assegnazione degli alloggi presso il campo denominato Nuova Barbuta» in quanto la realizzazione del nuovo "campo nomadi" esclude di fatto le comunità rom e sinte della capitale «dalla possibilità di accesso a soluzioni abitative propriamente intese con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignità sociale».

All'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un "campo nomadi" viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo «e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunità».

Inoltre, anche il «codice comportamentale» imposto agli abitanti del nuovo «villaggio attrezzato» La Barbuta, secondo il Tribunale, «appare lesivo del diritto della libertà personale, alla vita privata e familiare e alla libertà di riunione».

Il Tribunale di Roma ha pertanto accolto la richiesta presentata dall'ASGI e dall'Associazione 21 luglio ordinando «la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione».

Tuttavia, con nuova ordinanza del 13 settembre scorso, il collegio giudicante del tribunale di Roma ha ritenuto opportuno, nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice, di annullare l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione degli alloggi all'interno del «villaggio» La Barbuta.

Con uno scarno provvedimento, basato su spoglie argomentazioni, la Sezione Feriale del Tribunale di Roma ha voluto invalidare l'ordinanza che poche settimane prima aveva ricostruito, con una complessa serie di argomentazioni giuridiche, il quadro nazionale e internazionale di una delle più macroscopiche e criticate discriminazioni su base etnica consumate in Italia. La parola adesso ritorna alla Seconda Sezione Ordinaria del Tribunale Civile di Roma, che avrà il compito di stabilire quale delle due contrapposte pronunce debba ritenersi condivisibile a fronte della articolata normativa italiana ed europea richiamata dalla vicenda dei "campi nomadi".

Sulla vicenda, ASGI e Associazione 21 luglio hanno diramato lo scorso 14 settembre un apposito comunicato stampa (*scaricabile al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2365&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2365&l=it)*).

\*\*\*

### ***NOTIZIE IN BREVE SULLE ATTIVITA' DELLE ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONI DELL'ASGI***

- L'Antenna antidiscriminazione ASGI di Firenze, nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Soros – Open Society, ha depositato alla fine di settembre un ricorso presso il Tribunale di Roma in favore di ASGI contro l'Istituto Superiore Sanità, il quale ha indetto dal 3 agosto c.a. 18 concorsi discriminatori aventi ad oggetto l'assunzione di personale o l'attribuzione di borse di studio escludendo i cittadini extracomunitari dalla possibilità di parteciparvi. L'antenna antidiscriminazione ASGI di Firenze aveva inviato una lettera all'ISS per chiedere la rimozione del comportamento discriminatorio, ma facendo leva sul complesso quadro normativo, l'Istituto Superiore di Sanità si è dapprima riservato la possibilità di fare ulteriori approfondimenti sulla questione, senza poi mutare il proprio orientamento.

- L'antenna antidiscriminazione ASGI di Roma, nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Soros - Open Society, ha depositato assieme ad una cittadina croata, all'inizio di ottobre, un ricorso ex art. 28 d.lgs 150/2011 contro il MIUR e l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per avere quest'ultimo indetto due concorsi pubblici per il reclutamento di ricercatori escludendo i cittadini di Paesi Terzi non membri UE.

- L'ASGI, attraverso la propria antenna antidiscriminazione di Milano, è intervenuta alla fine di settembre in via principale in un giudizio a Pavia promosso da una cittadina euadoriana priva di carta di soggiorno ai fini di ottenere l'indennità di frequenza per il figlio disabile. L'ASGI ha fatto propria la domanda di condanna dell'INPS a modificare le informazioni riportate nei siti informando della sentenza della Corte Costituzionale n. 329/11 e dunque della soppressione del requisito della carta di soggiorno. Prossima udienza fissata il 20 novembre prossimo.

- Le antenne anti-discriminazioni dell'ASGI di Firenze e Roma, nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Soros – Open Society, hanno inviato una lettera al Ministro dell'Istruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione e all'UNAR, lamentando l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal concorso recentemente indetto per il reclutamento di personale docente. L'ASGI rileva come tale esclusione sarebbe incompatibile con il principio di parità di - trattamento dei lavoratori migranti nell'accesso al lavoro di cui alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, nonché con la normativa dell'Unione europea con riferimento a quelle categorie di cittadini di Paesi terzi protetti da principi di parità di trattamento (familiari di cittadini UE, soggiornanti di lungo periodo, rifugiati) di derivazione comunitaria. L'ASGI ha dunque chiesto al Ministro dell'Istruzione di procedere alla modifica del bando.

*Il testo della lettera inviata dall'ASGI al Ministro dell'Istruzione in data 03 ottobre 2012 può essere scaricata dal link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/lettera\\_asgi\\_miur\\_03102012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_miur_03102012.pdf)*

*Lo schema del bando di concorso per il reclutamento dei docenti indetto dal Ministero dell'Istruzione, può essere scaricato al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/schema\\_bando\\_miurs\\_docenti.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/schema_bando_miurs_docenti.pdf)*

\*\*\*

## **NORMATIVA ITALIANA**

### **1. In vigore la normativa per il rilascio della carta blu per lavoratori stranieri altamente qualificati**

*Il testo del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50), è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/d\\_lgs\\_108\\_28062012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/d_lgs_108_28062012.pdf)*

Con la pubblicazione sulla G.U. del decreto legislativo n. 108/2012, entrano in vigore le norme che introducono la Carta blu UE sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati (d.lgs. n. 108 dd. 28.06.2012 di recepimento della direttiva europea n. 2009/50/CE).

Il provvedimento, in vigore dall'8 agosto 2012, modifica l'articolo 27 quater che prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle "quote d'ingresso" (vale a dire in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i "decreti flussi").

La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche e viene prevista pure la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per i lavoratori altamente qualificati già regolarmente soggiornanti in Italia.

Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento di relativa qualifica professionale.

La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (quindi livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza; livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; livello 3: professioni tecniche (si veda l'elenco completo all'indirizzo web: <http://cp2011.istat.it>).

Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio, tranne –sembra di comprendere – in caso di esercizio di professioni regolamentate, per le quali debbono essere soddisfatti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007. La procedura individua nel datore di lavoro il soggetto richiedente: una volta individuato il cittadino extracomunitario che intende assumere, il datore deve presentare una domanda di nullaosta allo Sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente. La domanda deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante della durata di almeno un anno, insieme con la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale. Il decreto legislativo prevede ai fini del rilascio del nullaosta che il contratto di lavoro o l'offerta vincolante, della durata almeno annuale, prevedano un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro, essendo il livello minimo pari a 8.263 euro, aumentato a 11.362 euro in caso di presenza del coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro per ciascun familiare a carico, come previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modifiche).

Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

Possono accedere a tale permesso di soggiorno, previo rilascio dell'apposito nullaosta, anche gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, se in possesso dei requisiti richiesti.

Per effetto della direttiva europea n. 2009/50 (art. 14), il titolare del permesso di soggiorno “Carta blu UE” potrà godere del principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale con riferimento alle prestazioni coperte dal Regolamento CEE n. 1408/71, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004, accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l'alloggio. In conformità a quanto previsto dalla direttiva, l'accesso all'occupazione subisce limitazioni per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia rispetto all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, per le quali è previsto un divieto assoluto, sia rispetto ai cambiamenti di datore di lavoro, i quali dovranno essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso.

Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall'articolo 29 del T.U. immigrazione. Piuttosto vaghe nel decreto legislativo di recepimento appaiono le disposizioni in materia di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno “Carta Blu Europa” in caso di condizione di disoccupazione dello straniero in quanto il provvedimento si limita a prevedere tale fattispecie qualora lo straniero “non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione”. Non appare chiaro se il periodo di disoccupazione “tollerato” sia quello previsto dall'art. 22 c. 11 del T.U. immigrazione, il quale viene pure esplicitamente richiamato nel testo del decreto sebbene con riferimento alla situazione dello straniero titolare di “Carta Blu Europa” rilasciata dall'Italia, ma allontanato da altro Paese membro e dunque riammesso in Italia. In tal caso, si tratterebbe certo di una interpretazione di *favor* nei confronti dello straniero, tenuto presente che la direttiva prevede un periodo di tolleranza della disoccupazione dello straniero titolare di “carta Blu” pari a tre mesi, e

dunque inferiore a quello attualmente previsto nella misura di almeno un anno dalla normativa italiana sull'immigrazione.

La direttiva europea n. 2009/50/CE prevede forme di mobilità all'interno dell'Unione europea a favore dei titolari della "Carta Blu". Tale mobilità può essere esercitata dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno, ma lo spostamento in altro Stato membro resta vincolato all'esercizio di un'attività lavorativa altamente qualificata (art. 18 della direttiva).

Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può dunque fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un'attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

L'articolo 9 ter, introdotto dal d.lgs. n. 108/2012, regola infine lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu UE in un altro stato membro. È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di 'Carta blu UE' nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.

## **2. Poteri sostitutivi al capo dell'Ispettorato generale di amministrazione (Iga) in caso di inerzia dell'amministrazione dell'Interno**

*Possibile richiedere di agire sui ritardi nella richiesta di permessi di soggiorno, nulla osta e cittadinanze.*

I cittadini, ovviamente compresi gli stranieri, che si ritengono vittime un ritardo o un'inadempienza burocratica possono avvalersi di una figura, interna all'amministrazione, che si sostituirà al dirigente o al funzionario inadempiente. Lo ha reso possibile la nuova normativa, introdotta in materia di semplificazione e di sviluppo (decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge n. 35/2012), che ha modificato e integrato l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La normativa ha carattere generale, e riguarda perciò tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli di interesse per i cittadini stranieri, ed in particolare i permessi di soggiorno, i nulla osta al lavoro ed al ricongiungimento familiare, le cittadinanze. Pertanto, "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento... il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario".

Il Ministro dell'Interno, con decreto 31 luglio 2012, ha individuato nel titolare dell'Ispettorato generale di amministrazione (Iga), prefetto Francescopaolo Di Menna, la figura apicale cui affidare tale potere sostitutivo, tenuto conto che il medesimo ufficio si occupa anche di rilevare i procedimenti non conclusi nei termini di legge.

Gli interessati possono richiedere l'intervento del prefetto Francescopaolo Di Menna servendosi del seguente indirizzo di posta elettronica [ispettorato.generale@interno.it](mailto:ispettorato.generale@interno.it) . Il prefetto Di Menna "in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti

collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Il testo del nuovo art. 9-bis della legge n. 241/90.

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

\*\*\*

## GIURISPRUDENZA ITALIANA

### *DIRITTI CIVILI- LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA*

**1. Authority per la concorrenza: Le delibere dei Comuni lombardi che vietano i kebab, i centri di telefonia e i money transfer sono contrarie alle norme nazionali ed europee sulla libera concorrenza.**

*L'Authority emana una serie di pareri. Se i Comuni non modificano le delibere possibile il ricorso al TAR.*

*Il testo integrale del bollettino n. 35 dd. 17.09.2012 dell'AGCOM con i pareri nei confronti delle delibere degli Enti locali lombardi, è reperibile al link: [http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/3300-35-12.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3300-35-12.html)*

Con una serie di pareri pubblicati sul proprio bollettino settimanale n. 35 dd. 17.09.2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato una serie di osservazioni critiche nei confronti di alcune delibere di comuni lombardi delle province di Como, Bergamo, Monza e Brianza che hanno inteso vietare o limitare l'insediamento sul proprio territorio di attività economiche di Kebab e simili,

di centri di telefonia internazionale e di centri di trasferimento di denaro con l'asserita giustificazione che tali attività avrebbero un impatto negativo sulla viabilità e vivibilità.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa presente che, in virtù dei consolidati principi dell'ordinamento comunitario, i divieti o limitazioni al libero esercizio di attività economiche consistenti nella prestazione di servizi possono essere ammessi esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, laddove tali divieti o limitazioni non abbiano carattere discriminatorio e rispondano a criteri di proporzionalità.

L'AGCM, a tale riguardo, rileva come le delibere comunali in oggetto non possano costituire legittime deroghe al principio della libera concorrenza e della prestazione di servizi, in quanto non motivano in maniera sufficiente sulle ragioni per cui le attività in oggetto sarebbero suscettibili di incidere in misura così gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità da determinare un' esigenza imperativa di interesse generale, così come non rispondono al criterio di proporzionalità perché non vengono menzionati i motivi per cui misure e correttivi meno stringenti del divieto assoluto di esercizio delle attività economica non sarebbero stati ritenuti sufficienti a rispondere alle asserite esigenze di viabilità e vivibilità.

L'AGCM inoltre rileva che le delibere amministrative degli enti locali lombardi appaiono illegittime in quanto in contrasto anche con i recenti interventi statali in materia di liberalizzazioni (legge n. 148/2011, legge n. 214/2011, ed in particolare D.L. n. 1/2012 art. 1 c. 3 e 4 convertito con legge n. 27/2012), cui gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2012.

Quanto ai centri di telefonia fissa, in base al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003 art. 3), le sole limitazioni ammesse alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sono quelle derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e delle riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. Ne consegue – sottolinea l'AGCM – che con tali delibere amministrative, gli enti locali lombardi hanno debordato dagli ambiti di stretta loro competenza.

Infine, con riferimento alle attività di money transfer, l'AGCM ricorda che la legislazione nazionale di settore non contempla eccezioni alla libertà di esercizio di tale tipo di attività, salvo il rispetto delle specifiche disposizioni in materia di antiriciclaggio. Ne consegue, che, anche in quanto caso le delibere degli enti locali lombardi costituiscono una illegittima intrusione negli ambiti di stretta competenza ed attribuzione normativa nazionale, oltrechè comportano un'illegittima discriminazione tra gli operatori del settore, introducendo infatti vincoli e limitazioni lasciate ad un eccessivo e poco trasparente spazio di discrezionalità da parte degli amministratori locali.

L'AGCM ha emanato i suddetti pareri ai sensi degli artt. 21 e 21 bis della legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"). Qualora entro i successivi sessanta giorni gli enti locali lombardi non si conformeranno ai pareri resi dell'Authority, questa potrà presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, ricorso al TAR entro i successivi trenta giorni ed il ricorso sarà giudicato secondo il rito abbreviato di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 104/2010.

## **DIRITTO PENALE**

### **1. Cassazione: Fare il saluto romano inneggiando al razzismo e al fascismo costituisce reato.**

*La Cassazione ribadisce l'applicazione della norma contenuta nel 'decreto Mancino'.*

*La sentenza della Cassazione, sez. VI penale, n. 35549/2012, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/cass\\_penale\\_35549\\_2012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cass_penale_35549_2012.pdf)*

*La sentenza della Cassazione, sez. prima penale, n. 25184/2009, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/cassazione\\_penale\\_25184\\_2009.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_penale_25184_2009.pdf)*

Va condannato chi fa il saluto romano, inneggiando al razzismo e al fascismo. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Cassazione, confermando la pena inflitta dalla Corte d'appello di Firenze a Lorenzo F., un 50enne toscano che, in concorso con altre persone, durante una "pubblica riunione", aveva effettuato il saluto romano scandendo "slogan inneggianti al razzismo e al regime fascista".

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'uomo, che peraltro verteva unicamente sulle modalità dell'identificazione operata dagli agenti di polizia in qualità di testimoni durante una manifestazione risalente al 23 aprile del 2005, ed organizzata a Firenze da un gruppo neofascista.

Già in passato, la Suprema Corte (sentenza 25184/2009) si era pronunciata sulla fattispecie penale prevista dall'art. 2 del D.L. 26-4-1993 n. 122 ("Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa". Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97), convertito in legge n. 205/2003 (" *Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258*"). Qui i giudici di legittimità avevano affermato che il "saluto romano" non può essere considerato come una mera espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, in quanto "la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista". Il 'saluto romano' acquista questo significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religioso quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene compiuto, è inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio etnico-razziale. Ulteriormente, il 'saluto romano' di per sé costituisce una manifestazione esteriore, che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad un'ideologia politica "sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma al contrario, fortemente discriminante ed intollerante" ovvero ad un "regime totalitario che ha emanato, tra l'altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali" (Cassazione, sentenza n. 37390 dd. 11.10.2007).

## **ASILO E MOTIVI DI PERSECUZIONE**

### **1. Asilo : l'esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce "di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale".**

***Sentenza della Corte di Cassazione dd. 20 settembre 2012, n. 15981***

***Il testo della sentenza della Cassazione, n. 15981/2012, depositata il 20.09.2012, è reperibile al link: [http://www.retelenford.it/sites/retelenford.it/files/2012\\_Cass\\_15981-asilo.pdf](http://www.retelenford.it/sites/retelenford.it/files/2012_Cass_15981-asilo.pdf)***

La Cassazione, con la sent. 15981/2012 depositata il 20 settembre 2012, afferma un importante principio in materia di protezione internazionale e cioè che l'esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali (nella specie l'art. 319 del codice penale del Senegal) costituisce "di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva". Secondo la Corte tale privazione rappresenta una "violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" che "si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta."

La sentenza è di particolare importanza perché il principio enunciato, già applicato dalle Commissioni Territoriali e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (tra cui Trib. Trieste sent. 304/2009; Trib. Torino sent. 426/2010; Trib. Milano 195/2012), trova l'esplicito riconoscimento del giudice di legittimità, dopo la contraddittoria Cass. 16417/2007. Quest'ultima pronuncia – che è erroneamente considerata un precedente in materia di protezione internazionale, mentre attiene ad un procedimento di espulsione ex art. 19 D.Lgs. 286/1998 (e anche la sentenza in commento persiste nell'errore) – con una motivazione piuttosto confusa, aveva affermato che le norme penali che sanzionano l'omosessualità possono essere astrattamente persecutorie, ma che per integrare gli estremi del fatto persecutorio è necessario verificare se "la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell'agente, e non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano". Con la sentenza 15981/2012, la cassazione supera radicalmente questa distinzione tra precetti penali, riconoscendo pianamente che l'esistenza di sanzioni penali rappresenta una forma di persecuzione. La pronuncia potrà quindi avere importanti riflessi anche nei giudizi di opposizione all'espulsione.

L'enfasi sul diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale e il richiamo alla C.E.D.U. e alla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, confermano l'atteggiamento

finalmente 'laico' della Cassazione rispetto ai diritti LGBTI, inaugurato da Cass. n. 4184/2012 e che speriamo porti molti buoni frutti.

***Nota dell'Avv. Simone Rossi del Foro di Verona***

***Fonte : Rete Lendfor (<http://www.retelenford.it>)***

## **DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO E ALTRI FATTORI DI DISCRIMINAZIONE**

**1. Diritto antidiscriminatorio: il datore di lavoro che prevede una prestazione previdenziale integrativa anche a favore del convivente del proprio dipendente non può negarla in ragione della natura omosessuale della convivenza.**

*La Corte di Appello di Milano respinge l'appello proposto dalla Cassa Mutua delle BCC.*

*La sentenza della Corte di Appello di Milano, dd. 31.08.2012 n. 7176, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/corte\\_appello\\_milano\\_sentenza31082012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_sentenza31082012.pdf)*

*Il testo dell'ordinanza del Tribunale di Milano, dd. 15.12.2009, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_milano\\_ordinanza15122009.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza15122009.pdf)*

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza dd. 29 marzo 2012 depositata il 31 agosto 2012 (n. 7176), ha respinto l'appello proposto dalla Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo avverso la sentenza di primo grado emessa dal giudice del lavoro di Milano e depositata il 15.12.2009, con la quale era stato dichiarato il diritto di un dipendente della Banca di Credito Cooperativo di ottenere l'iscrizione del proprio compagno convivente alla suddetta Cassa Mutua in relazione ad una prestazione previdenziale sanitaria integrativa che lo Statuto della Cassa estende anche al convivente more uxorio del beneficiario risultante dallo stato di famiglia. L'interessato era stato escluso dalla prestazione in quanto, secondo la Cassa Mutua, la nozione di convivenza more uxorio doveva essere interpretata nella direzione dell'estensione del beneficio alle sole coppie non sposate composte da persone di sesso diverso, dovendosi escludere invece le coppie omosessuali.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, risolvendo la questione nell'ambito e sulla base delle norme interpretative dei contratti di cui agli artt. 1362-1370 c.c.. Secondo la Corte di Appello di Milano, l'applicazione del principio di buona fede nell'interpretazione dei contratti, porta a escludere che all'espressione "convivenza more uxorio" possa essere riconosciuto il significato attribuitole in un'epoca ormai risalente, dovendo la stessa essere interpretata in considerazione dell'attuale contesto economico-sociale e degli schemi oggi socialmente riconosciuti.

In tal senso, la Corte di Appello si è richiamata ai recenti pronunciamenti del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 23 marzo 2010, n. 138), del giudice europeo dei diritti dell'uomo ( Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. I, 24 giugno 2010, *Schalk e Kopf contro Austria*) e del giudice di legittimità ( Corte di Cassazione, 15 marzo 2012, n. 4184), per affermare come, nell'attuale realtà politico-sociale, la convivenza more uxorio, intesa quale comunione di vita caratterizzata da stabilità pur nell'assenza del vincolo del matrimonio e comunque portatrice di valori di solidarietà e sostegno reciproco, è una formazione sociale nella quale si realizza la personalità individuale e non necessariamente deve essere caratterizzata dall'unione di persone di sesso diverso, ma è altresì quella propria anche delle unioni omosessuali alle quali ormai un sentimento socialmente diffuso, anche a livello europeo, riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa.

Senza scomodare i principi dell'interpretazione dei contratti, i giudici milanesi avrebbero potuto affrontare la questione anche sotto lo specifico profilo del diritto antidiscriminatorio di derivazione comunitaria, peraltro accennato dal giudice di prime cure. Infatti, la direttiva n. 2000/78/CE sul divieto

di discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro, recepita in Italia con il d.lgs. n. 216/2003, espressamente vieta ogni discriminazione diretta, indiretta o molestia fondata sull'orientamento sessuale per quanto attiene tra l'altro all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

A tale riguardo, con riferimento all'eguaglianza di genere, la Corte di Giustizia europea ha interpretato la nozione di "condizioni di lavoro" in senso estensivo, includendovi anche quelle prestazioni di natura previdenziale o "sociale" collegate alla relazione lavorativa, quale appunto un beneficio di sicurezza sociale di natura familiare (causa *Meyers v. Adjudication Officer*, C-116/94, 13 luglio 1995) o i criteri di accoglienza presso l'asilo nido aziendale (causa *Lommers v. Minister van Landbouw*, C-476/99, 19 marzo 2002). Pertanto, è indubbio che l'interpretazione data dalla Cassa Mutua Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo all'art. 4 del proprio Statuto costituisce una chiara violazione della direttiva europea n. 2000/78 così come recepita in Italia con il d.lgs n. 216/2003 e successive modifiche.

\*\*\*

## GIURISPRUDENZA EUROPEA

### Corte di Giustizia dell'Unione europea

**1. CGUE: Contraria al diritto UE le normativa di taluni Länder austriaci che subordina agevolazioni al trasporto pubblico per gli studenti al percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori.**

*Sentenza dd. 4 ottobre 2012 (causa C-75/11).*

*Il testo della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dd. 04.10.2012 (causa C-75/11), è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/cgue\\_75\\_11\\_04102012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_75_11_04102012.pdf)*

Con la sentenza dd. 4 ottobre 2012 (causa C-75/11), la Corte di Giustizia europea ha dichiarato come contrarie al principio della "cittadinanza europea" e all'uguaglianza di trattamento tra cittadini di Stati membri dell'Unione europea di cui alle norme dei Trattati (artt. 18, 20 e 21 TFUE) e a quelle del diritto derivato europeo (direttiva n. 2004/38), le normative in vigore in alcuni Länder austriaci che subordinano un beneficio sociale consistente in agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico a favore degli studenti superiori o universitari al requisito del percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori.

Secondo la Corte di Giustizia europea, infatti, la riduzione delle tariffe di trasporto pubblico per gli studenti subordinata al percepimento degli assegni familiari austriaci da parte dei loro genitori costituisce una forma di discriminazione 'indiretta' nei confronti degli studenti originari di Stati membri diversi dall'Austria, in quanto il requisito, sebbene formalmente applicabile a tutti, può essere

più facilmente soddisfatto da cittadini austriaci. Secondo la Corte di Giustizia, la questione rientra nell'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento tra cittadini di Stati membri UE, collegato alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione. Infatti, un'agevolazione al trasporto pubblico a favore degli studenti incide sull'accesso alla formazione professionale, rispetto al quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo riconosciuto la piena applicazione del divieto di ogni discriminazione su base di nazionalità tra cittadini di Stati membri UE riconducibile tanto alle norme del trattato riferite alla "cittadinanza europea" quanto alle norme derivate in materia di libera circolazione (direttiva n. 2004/38). A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha ricordato come la deroga al principio di parità di trattamento prevista, dal comma 2 dell'art. 24 della direttiva 2004/38, riferita ai cittadini di Stati membri UE inattivi quali gli studenti, deve essere interpretata restrittivamente, e dunque è applicabile unicamente agli aiuti di mantenimento agli studi concessi "sotto forma di borse di studio o di prestiti", fattispecie entro le quali non possono essere fatte ricadere le agevolazioni sul trasporto pubblico.

Riguardo al principio per cui una disparità di trattamento fondata su criteri 'indiretti' può essere giustificata da considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, la Corte di Giustizia europea ricorda come la propria giurisprudenza abbia ammesso limitazioni all'accesso a benefici sociali nei confronti di cittadini di altri Stati membri UE 'inattivi' se privi di un reale ed effettivo collegamento con lo Stato membro, consistente ad esempio in un criterio di anzianità di residenza (Bidar C-209/03, Foster C-158/07, Stewart C-503/09). Tuttavia, la Corte afferma che il criterio del collegamento con lo Stato membro erogatore delle prestazioni deve essere valutato caso per caso, in funzione degli elementi costitutivi della prestazione, in particolare della sua natura e delle sue finalità, per cui nel caso di un'agevolazione tariffaria tale criterio di collegamento dovrebbe ritenersi soddisfatto dalla mera iscrizione dello studente ad un istituto di istruzione o formazione professionale pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato.

La Corte di Giustizia europea ha dunque concluso che la Repubblica d'Austria, riservando la legislazione di taluni suoi Länder le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, è venuta meno ai suoi obblighi di rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di "cittadinanza europea", libera circolazione dei cittadini UE, e conseguente piena ed effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento tra cittadini UE.

## **2. Corte di Giustizia europea : riconosciuto lo status di rifugiato per motivi religiosi se la persecuzione risulta sufficientemente grave.**

***Talune forme di grave violazione del diritto a manifestare la propria religione in pubblico possono costituire una persecuzione a causa della religione .***

***La sentenza della CGUE nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11 del 5 settembre 2012, è reperibile al link:***

***<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1277280>***

A seguito di una richiesta di status di rifugiato in Germania da parte di due cittadini pakistani appartenenti alla comunità musulmana Ahmadiyya, che hanno affermato di essere fuggiti per motivi religiosi dal loro Paese, è stato richiesto alla Corte di giustizia di precisare quali restrizioni alla pratica

di una religione costituiscano una persecuzione che può comportare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nella sentenza del 5 settembre 2012 la Corte ha affermato che, innanzitutto, solo talune forme di grave violazione del diritto alla libertà di religione, e non qualsiasi violazione di tale diritto, possono costituire un atto di persecuzione che obblighi le autorità competenti a concedere lo status di rifugiato. Infatti, da un lato, le restrizioni all'esercizio di tale diritto previste dalla legge non possono essere considerate persecuzioni fintantoché rispettano il suo nucleo essenziale. Dall'altro, la stessa violazione di tale diritto può essere considerata una persecuzione soltanto qualora essa sia sufficientemente grave e colpisca l'interessato in modo significativo.

La Corte ha rilevato, poi, che gli atti idonei a costituire una violazione grave comprendono atti gravi che colpiscono la libertà dell'interessato non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente. Pertanto, non è il carattere, pubblico o privato, oppure collettivo o individuale, della manifestazione e della pratica religiosa, bensì la gravità delle misure e delle sanzioni adottate o che potrebbero essere adottate nei confronti dell'interessato che determinerà se una violazione del diritto alla libertà di religione debba essere considerata una persecuzione.

La Corte ha dichiarato, quindi, che una violazione del diritto alla libertà di religione può costituire una persecuzione qualora il richiedente asilo, a causa dell'esercizio di tale libertà nel suo paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di un soggetto autore della persecuzione. La Corte ha sottolineato che, qualora la partecipazione a cerimonie pubbliche di culto, singolarmente o in comunità, possa comportare la concretizzazione di siffatte lesioni, la violazione del diritto alla libertà di religione può configurarsi come sufficientemente grave.

La Corte ha dichiarato, altresì, che la valutazione del rischio effettivo che siffatte lesioni si realizzino implica che l'autorità competente tenga conto di una serie di elementi sia oggettivi sia soggettivi.

La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione. Ciò vale anche quando l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisce un elemento centrale per la comunità religiosa interessata.

La tutela dalla persecuzione a causa della religione, infatti, comprende tanto le forme di comportamento personale o in comunità che la persona ritiene necessarie per se stessa, ossia quelle «fondate su un credo religioso», quanto quelle imposte dalla dottrina religiosa, ossia quelle «prescritte dal credo religioso».

Infine, la Corte ha rilevato che, quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, l'interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato.

Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le autorità nazionali non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, per evitare un rischio di persecuzione, rinunci alla manifestazione o alla pratica di taluni atti religiosi.

**Fonte: Corte di Giustizia europea ([http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_6999/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/))**

## Corte europea dei diritti dell'Uomo

**1. Corte di Strasburgo: l'Italia ha violato la CEDU perché ha ritenuto che un possibile matrimonio secondo le usanze 'Rom' fosse ragione sufficiente per non condurre un'indagine appropriata su un possibile caso di violenza ed abusi su una minore.**

*Corte europea dei diritti dell'Uomo, sent. dd. 31.07.2012.*

*La sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, sez. II, dd. 31.07.2012 (M. e altri contro Italia e Bulgaria) , è reperibile al link:*

*[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/cedu\\_31072012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_31072012.pdf)*

Con la sentenza dd. 31 luglio 2012, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha parzialmente accolto il ricorso di una cittadina bulgara di etnia Rom e di alcuni suoi familiari contro la Repubblica Italiana, in relazione all'insufficiente attività investigativa compiuta dalle autorità di polizia e giudiziarie italiane in merito alla denuncia da ella presentata di essere stata rapita, e ripetutamente picchiata e violentata da un cittadino serbo, pure di etnia Rom, quando ella era ancora minorenne.

Le autorità italiane, infatti, dopo aver liberato la giovane ed ascoltato la sua testimonianza, sulla base di alcune evidenze testimoniali e fotografiche secondo le quali vi sarebbe stato un possibile matrimonio secondo le usanze Rom tra l'asserita vittima e la persona da Lei accusata - matrimonio concordato tra le due famiglie e sancito da una possibile cessione di denaro dalla famiglia della sposa a quella della sposa – hanno, dunque, in maniera assai sbrigativa ed approssimativa, negato ogni fondamento alla denuncia, convertendo il procedimento contro la giovane ed i suoi familiari per le ipotesi di reato di calunnia e diffamazione. Questo, senza procedere ad alcuna ulteriore raccolta di evidenze testimoniali o mediche che avrebbero potuto eventualmente corroborare quanto denunciato dalla giovane e dai suoi familiari.

La Corte di Strasburgo ha affermato che il divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU riguarda non solo i rapporti tra le autorità statuali e gli individui, ma anche il rapporto tra privati ed implica quindi un'obbligazione positiva per le autorità statali di indagare in maniera appropriata, diligente, imparziale ed effettiva su ogni allegazione di atti assimilabili a tortura e trattamenti inumani e degradanti compiuti anche da individui privati nei confronti di altre persone, in special modo, quando le vittime siano minori o persone vulnerabili (par. 99).

Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che nemmeno trascorso il primo giorno di indagini ed interrogatori successivi alla liberazione della giovane, le autorità di polizia e giudiziarie italiane hanno sommariamente e sbrigativamente negato ogni fondamento alle dichiarazioni della giovane e dei suoi familiari, ritenendo che un possibile matrimonio secondo le usanze Rom che sarebbe stato stipulato tra le due famiglie e sul quale successivamente sarebbero sorti dei disaccordi, costituisse motivo sufficiente per non approfondire l'indagine e per convertire invece la posizione dei denunciati in quella di accusati per le ipotesi penali di calunnia e diffamazione.

In tal modo, secondo la Corte di Strasburgo, le autorità italiane sono venute meno agli obblighi scaturenti dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

## NEWS ITALIA

### **1. Amnesty International: le comunità rom ancora segregate e senza prospettive.**

*Nuovo documento di AI dopo il rapporto di luglio inviato alla Commissione europea.*

*Il documento di Amnesty International Italia "Ai margini: sgomberati forzati e segregazione dei rom in Italia", è scaricabile al link: <http://www.amnesty.it/italia-le-comunita-rom-ancora-segregate-e-senza-prospettive>*

*Il rapporto di AI "Italy's discriminatory treatment of the Roma breaches EU Race directive", può essere scaricato al link:*

*[http://www.amnesty.eu/content/assets/Doc2012/AI\\_submission\\_to\\_the\\_EC\\_to\\_trigger\\_an\\_infringement\\_procedure\\_against\\_Italy.pdf](http://www.amnesty.eu/content/assets/Doc2012/AI_submission_to_the_EC_to_trigger_an_infringement_procedure_against_Italy.pdf)*

In occasione della presentazione di un nuovo documento, intitolato "**Ai margini: sgomberati forzati e segregazione dei rom in Italia**", Amnesty International ha sollecitato il 12 settembre scorso, l'urgente modifica delle leggi, delle politiche e delle prassi discriminatorie che emarginano le comunità rom in Italia.

Il documento mette in luce il continuo e sistematico mancato rispetto dei diritti dei rom da parte delle autorità italiane. AI sottolinea come nei 10 mesi trascorsi da quando il Consiglio di Stato, il più alto organo di giustizia amministrativa, ha dichiarato illegittima la cosiddetta "Emergenza nomadi", ossia le leggi d'emergenza che hanno preso di mira i rom in Italia, questi ultimi non hanno ricevuto alcuna riparazione né alcun concreto rimedio alle violazioni dei diritti umani causate da tre anni e mezzo di stato d'emergenza.

*"Il governo italiano non sta tenendo fede ai suoi obblighi internazionali e agli impegni assunti di fronte alla Commissione europea. Bambini, donne e uomini residenti nei campi continuano a essere sgomberati senza adeguata consultazione, preavviso e offerta di un alloggio alternativo" - ha dichiarato Elisa De Pieri, ricercatrice sull'Italia del Programma Europa e Asia centrale di Amnesty International. "I residenti dei campi informali sono i più colpiti e continuano a essere sgomberati a ogni occasione". "La recente apertura di un nuovo campo segregato, La Barbuta, fuori Roma, è un esempio assai evidente di come le autorità non intendano cambiare" - ha sottolineato De Pieri. "Il governo Monti non usa il linguaggio offensivo dei suoi predecessori. Ma quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, non si riscontrano reali differenze" - ha aggiunto De Pieri.*

Nonostante la promessa di promuovere uguale trattamento e di migliorare le condizioni di vita dei rom, sancita nella Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti presentata dal governo italiano all'Unione europea quest'anno a febbraio, AI sottolinea come nel 2012 centinaia di rom sono stati vittime di sgomberati forzati a Roma e Milano, rimanendo senza alloggio.

AI denuncia come i piani per chiudere i campi autorizzati e quelli "tollerati" vadano avanti nonostante la mancanza di un'autentica consultazione e di adeguate salvaguardie legali. Le condizioni di vita nella maggior parte dei campi autorizzati restano molto misere, mentre quelle nei campi informali sono

anche peggiori, con scarso accesso all'acqua, all'energia elettrica e ai servizi igienico-sanitari. Prosegue la segregazione su base etnica e la maggior parte dei rom è esclusa dall'accesso all'edilizia popolare.

In molti casi, i ripetuti sgomberi forzati hanno spinto i rom a costruirsi baracche in luoghi dove sono esposti a condizioni estremamente precarie, con accesso assai limitato all'acqua, ai servizi igienico-sanitari e ad altri servizi, con riparo pressoché inesistente dalle intemperie e infestati da topi e ratti.

*"Sono veramente arrabbiato. Vivevo in un campo autorizzato, lavoravo, i miei figli stavano andando a scuola e adesso non ho niente"* - ha raccontato Daniel, che vive in Italia da 12 anni e che ha risieduto nel campo autorizzato di via Triboniano a Milano, fino allo sgombero forzato del maggio 2010. Ora vive in un campo informale di Milano.

Secondo le autorità locali di Roma, nei primi sei mesi del 2012 sono state sgomberate oltre 850 persone dai campi informali. Rifugi di emergenza sono stati offerti solo in 209 casi, tutti riguardanti madri e bambini. Solo cinque madri e i loro nove figli hanno accettato, mentre la maggior parte ha rifiutato la separazione dal resto della famiglia. A Milano, oltre 400 persone sono state colpite da sgomberi dall'inizio del 2012 alla fine di luglio.

*"I rom in Italia restano intrappolati in pastoie burocratiche che impediscono loro di concorrere senza discriminazioni alle graduatorie per gli scarsi alloggi popolari"* - ha proseguito De Pieri.

*"Solo una settimana fa, il governo italiano ha ospitato il VI World urban forum, che ha sottolineato la necessità di migliorare la qualità della vita. È davvero giunto il momento che le autorità italiane smettano di aggirare i loro obblighi internazionali e migliorino la qualità della vita dei rom che vivono nei campi autorizzati e in quelli informali, fornendo loro un alloggio adeguato - cosa che è un loro diritto. Le famiglie rom devono essere messe in grado di integrarsi e di diventar parte della società in condizioni di uguaglianza"* - ha concluso De Pieri.

Con un rapporto presentato nel luglio scorso, Amnesty International ha inoltre raccomandato che la Commissione europea avvii una procedura d'infrazione contro l'Italia sulla base della Direttiva sull'uguaglianza razziale, per il trattamento discriminatorio dei rom rispetto al loro diritto a un alloggio adeguato.

Un po' di speranza per i rom in Italia arriva da due recenti sentenze in materia di sgomberi forzati e segregazione.

Il 31 luglio, il sindaco di Roma ha ordinato la chiusura del campo di Tor de' Cenci, residenza di rom della Bosnia e della Macedonia sin dal 1996, ufficialmente per motivi di scarsa igiene e dei conseguenti rischi per la salute degli abitanti. L'unica alternativa offerta è stata all'interno dei campi segregati della Barbuta e di Castel Romano, entrambi situati a grande distanza dalla città e isolati dai servizi.

Dopo il ricorso di alcune famiglie rom rimaste a Tor de' Cenci, il 27 agosto il Tar del Lazio ha sospeso temporaneamente l'ordinanza del sindaco e ha ricordato alle autorità che esse sono responsabili del mantenimento di adeguate condizioni di salute e di igiene nel campo, fino a quando il tribunale non prenderà una decisione definitiva sullo sgombero.

Nel frattempo, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, circa 200 persone sono state trasferite da Tor de' Cenci alla Barbuta, un'isolata striscia di terra stretta tra la ferrovia, il Grande raccordo anulare e la

pista dell'aeroporto di Ciampino. Il 4 agosto, il tribunale civile di Roma ha accolto un ricorso delle Organizzazioni non governative locali, sospendendo in via precauzionale i nuovi trasferimenti alla Barbuta, in attesa di pronunciarsi sulla natura discriminatoria del sistema di alloggio concepito nel nuovo campo.

Già nel luglio scorso, Amnesty International aveva inviato un rapporto alla Commissione europea (*Italy's discriminatory treatment of the Roma breaches EU Race Directive*) chiedendo l'apertura di un'inchiesta sull'Italia per accertare la violazione della direttiva europea sulla parità di trattamento e il divieto di discriminazione (2000/43/EC). La violazione sarebbe determinata, ai sensi dell'organizzazione, dal trattamento (a livello normativo, oltre che politico) che il Paese riserva alla popolazione Rom, in relazione all'accesso all'alloggio e ai diritti all'equo processo. In particolare, Amnesty ha denunciato la violazione degli articoli 2 e 3(1)(h) della Direttiva Europea, relativi rispettivamente a: a) Rifiuto discriminatorio di adeguate salvaguardie e protezioni contro gli sfratti forzati; b) Perpetuazione di segregazione e condizioni di alloggio al di sotto di standard accettabili; c) Discriminazione nell'accesso all'edilizia sociale; d) Discriminazione nell'accesso al diritto ad un rimedio effettivo.

## NEWS EUROPA

### **1. Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo: stop alle discriminazioni sul lavoro.**

***Raccomandazione n. 14 dell'ECRI.***

***Il testo completo delle raccomandazioni (in lingua inglese) può essere scaricato al link:***  
[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation\\_N14/e-GPR%2014%20-%20A4.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N14/e-GPR%2014%20-%20A4.pdf)

“I governi devono lanciare piani nazionali di promozione dell'uguaglianza e di prevenzione delle discriminazioni sul lavoro, sia nel pubblico sia nel privato”: questo il monito lanciato dall'ECRI, la Commissione del Consiglio d'Europa Contro il Razzismo e l'Intolleranza, nella Raccomandazione n. 14 sulle politiche generali pubblicata oggi (26 settembre), relativa alle discriminazioni sul lavoro. Secondo la Commissione, la situazione in Europa è allarmante: nella maggior parte dei Paesi sono all'ordine del giorno forti atteggiamenti vessatori e discriminatori, e non di rado i lavoratori diventano vittime di “discriminazioni multiple”, legate al genere, all'appartenenza nazionale e alla fede religiosa. Le leggi per una reale protezione delle vittime di discriminazione, in realtà, ci sarebbero, come ricorda l'ECRI nelle linee guida: è compito dei governi farle rispettare, e proteggere i lavoratori che denunciano tali situazioni da licenziamenti o altre forme di ritorsione. Non solo: la Commissione suggerisce alcune strategie che i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero attuare con l'obiettivo di incentivare i datori di lavoro a combattere le discriminazioni: ad esempio la riduzione delle tasse, la creazione di fondi destinati alla formazione, la proposta di premi e certificati. È importante, come sottolinea la Raccomandazione, sviluppare una cultura aziendale che identifichi nella promozione di atteggiamenti rispettosi un ottimo strumento di marketing, che andrebbe a beneficio tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, nonché, in generale, dell'intero sistema imprenditoriale. al contrario, secondo l'ECRI, gli atteggiamenti discriminatori hanno un impatto

penalizzante sulla reputazione, e conseguentemente sui profitti delle imprese, oltre a compromettere la creazione di una forza lavoro eterogenea, composta da un potenziale pressoché illimitato di talenti.

*Fonte: Cronache di ordinario razzismo.org*

*Info: [www.coe.int/ecri](http://www.coe.int/ecri); Press contact: Stefano Valenti, Tel: +33 6 22 12 96 29, [stefano.valenti@coe.int](mailto:stefano.valenti@coe.int)*

\*\*\*

## RAPPORTI E DOCUMENTI

**1. Rapporto di otto associazioni italiane, tra cui l'ASGI, sui fenomeni di incitamento all'odio razziale in Italia presentato al Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.**

*Il testo complete delle Observations submitted to the CERD for the thematic discussion "Racist hate speech", Joint submission by network of Italian associations, è reperibile al link: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/osservazioni\\_cerd\\_28082012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/osservazioni_cerd_28082012.pdf)*

*Il Webcast della riunione del 28 agosto al CERD è reperibile al link: <http://www.treatybodywebcast.org/cerd-81-thematic-discussion-on-racist-hate-speech/>*

### Comunicato Stampa ASGI

Alla luce della discussione tenutasi il 28 agosto all'ONU a Ginevra, tra i rappresentanti della società civile e gli esperti del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD), per rafforzare gli strumenti internazionali e nazionali esistenti in tema di lotta contro le discriminazioni razziali, l'ASGI invita il Parlamento a modificare la legislazione italiana in materia di incitamento e diffusione dell'odio razziale in linea con quanto previsto dalla decisione quadro europea dd. 28 novembre 2008 e chiede alle autorità giudiziarie e di polizia di attuare una effettiva azione di contrasto alle espressioni di razzismo e xenofobia anche nell'ambito dei media e del discorso politico pubblico, nonché dei nuovi mezzi di comunicazione sociale (internet e social network).

### COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Roma, 29 agosto 2012

Dati allarmanti sull'aumento dei fenomeni di incitamento all'odio razziale in Italia presentati all'ONU

da un gruppo di otto associazioni italiane.

Un network composto da otto associazioni ha presentato un rapporto sulla situazione italiana nell'ambito della thematic discussion del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite (CERD) in materia di incitamento all'odio razziale (racist hate speech) tenutasi ieri a Ginevra.

Il rapporto denuncia la preoccupante diffusione in Italia dell'incitamento all'odio razziale nel discorso pubblico politico e mediatico, specialmente nei confronti di rom e sinti, nonché un incremento del razzismo diffuso attraverso internet e i social network.

Il rapporto denuncia la preoccupante diffusione in Italia dell'incitamento all'odio razziale nel discorso pubblico politico e mediatico, specialmente nei confronti di rom e sinti, nonché un incremento del razzismo diffuso attraverso internet e i social network.

I rappresentanti della società civile presenti al dibattito hanno richiesto ai membri del Comitato dell'ONU di formulare una general recommendation per rafforzare gli strumenti internazionali esistenti in tema di lotta contro le discriminazioni razziali.

Il network italiano è stato uno dei pochi rappresentanti della società civile internazionale presenti al CERD, attestando l'attenzione e l'impegno che le ONG italiane mantengono verso i temi di attualità internazionale. La redazione del documento congiunto si inserisce all'interno del progetto Enhancing Italy's civil society participation to international bodies' decision making, realizzato dall'Unione forense per la tutela dei diritti umani con il contributo di Open Society Foundations, ed è frutto della collaborazione di otto associazioni particolarmente attive nel contrasto alle discriminazioni: Archivio delle Memorie Migranti, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Associazione 21 Luglio, Associazione Carta di Roma, Borderline Sicilia Onlus, Lunaria, Unione forense per la tutela dei diritti umani.

Ufficio Stampa - UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI - Tel. +39 06

8412940 /Fax +39 06 84085170 ; info@unionedirittiumani.it - www.unionedirittiumani.it

ARCHIVIO DELLE MEMORIE MIGRANTI | [www.archiviomemoriemigranti.net](http://www.archiviomemoriemigranti.net)

ARTICOLO 3 - Osservatorio sulle discriminazioni | [www.articolo3.org](http://www.articolo3.org)

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO | [www.21luglio.com](http://www.21luglio.com)

ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA | [www.cartadiroma.com](http://www.cartadiroma.com)

ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE | [www.asgi.it](http://www.asgi.it)

BORDERLINE SICILIA | <http://www.siciliamigranti.blogspot.it/>

LUNARIA | [www.lunaria.org](http://www.lunaria.org)

## **2. La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino.**

*Progetto di ricerca sviluppato dal Laboratorio Diritti Fondamentali*

*Il testo completo del rapporto è scaricabile al link:*

[http://www.labdf.eu/sites/default/files/LDF\\_La%20salute%20come%20diritto%20fondamentale\\_una%20ricerca%20sui%20migranti%20a%20Torino.pdf](http://www.labdf.eu/sites/default/files/LDF_La%20salute%20come%20diritto%20fondamentale_una%20ricerca%20sui%20migranti%20a%20Torino.pdf)

Identificata la vasta gamma di problemi che riguardano il diritto alla salute dei migranti nella città di Torino, la ricerca ha inquadrato le questioni emerse nella cornice normativa del diritto alla salute, secondo il senso e il contenuto che esso ha assunto nel diritto internazionale dei diritti umani. In linea con l'orientamento metodologico del Laboratorio, si è inteso ricostruire la realtà locale, senza indulgere a indagini teoriche e a discussioni astratte sui diritti umani, concentrandosi invece sul modo in cui il diritto alla salute viene realizzato e fruito 'sul terreno' da una delle fasce maggiormente vulnerabili della popolazione, i migranti. Il rapporto ha visto la collaborazione dei soci ASGI di Torino.

*Fonte: <http://www.labdf.eu>*

## **3. Migration Policy Group – European Network of Legal Experts in Anti-discrimination field, *Developing Anti-discrimination Law in Europe - the 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared* . Issued on 15/07/2012**

*The 2011 comparative review of the transposition of the EC Racial Equality and the Employment Equality Directives in the national law of 27 EU Member States is now available, with additional detailed analysis of Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.*

*The full text of the report: “The 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared - - [English](#) can be downloaded at the following link:*

<http://www.migpolgroup.com/public/docs/Comparative%20EN%202011.pdf>

### **Description**

In a great many European countries anti-discrimination legislation has been adopted and reviewed over recent years. This major and unprecedented operation was originally set in motion with the adoption of the two pieces of European legislation in 2000: the Racial Equality Directive (2000/43) and the Employment Equality Directive (2000/78). The transposition of these Directives into the national legal systems of the 27 Member States is described in a series of annually updated country reports produced by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field. In addition to the EU Member States, the candidate countries Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey have been part of the Network since December 2009 and reports have been issued for these countries as well. This Network was established and is managed by Human European Consultancy and the Migration Policy Group on behalf of the European Commission.

The reports were written by independent national experts in each Member State. The information was

provided in response to questions set out in a template format which closely followed the provisions of the two Directives. The Network's ground coordinators (experts on the Directives' five discrimination grounds) and content manager read and commented on various drafts of the reports. The 30 reports cover national law, the establishment of enforcement mechanisms and the adoption of other measures. They contain the information current as of 1 January 2011.

This Comparative Analysis, drafted by Isabelle Chopin and Thien Uyen Do (Migration Policy Group), compares the information set out in the 2011 country reports in a format mirroring that of the country reports themselves and draws on some conclusions from the information contained in them. The objective of the Comparative analysis, drafted by Isabelle Chopin and Thien Uyen Do (Migration Policy Group), is to compare and contrast the information set out in the 2011 country reports in a format mirroring that of the country reports annually prepared by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field. In addition, 10 years after the adoption of the Racial Equality Directive and the Employment Equality Directive, the Comparative Analysis reflects on the transposition of these landmark instruments and draws on some conclusions regarding the effective implementation of anti-discrimination law in Europe. Significant EU and national case-law and key issues are highlighted so to enrich the overview.

\*\*\*

## **LIBRI, RIVISTE E MATERIALI DI STUDIO**

**1. S. GIUBBONI, *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, Collana "Studi e Ricerche", Il Mulino edizioni, pp. 248, € 22,00, 978-88-15-23455-1, anno di pubblicazione 2012 .**

Come stanno cambiando i sistemi di protezione sociale nazionali di fronte alle nuove dinamiche di concorrenza innescatesi con l'allargamento dell'Unione europea e l'accelerazione dei processi di globalizzazione economica e finanziaria? Secondo le tesi illustrate in modo chiaro e approfondito in questo libro, il radicamento territoriale degli istituti della solidarietà sociale, storicamente garantito all'interno degli Stati nazionali, deve essere preservato – nelle sue funzioni essenziali – dai rischi di destrutturazione legati a tali dinamiche, garantendo al contempo un'apertura politicamente controllata dei meccanismi di redistribuzione e di accesso ai diritti sociali alla dimensione europea e transnazionale.

**Stefano Giubboni** insegna Diritto del lavoro nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia. Fra le sue pubblicazioni: *"Diritti sociali e mercato"* (Il Mulino, 2003) e *"La previdenza complementare tra libertà individuale ed interesse collettivo"* (Cacucci, 2009).

**2. Serena Baldin, *Le minoranze rom fra esclusione sociale e debole riconoscimento giuridico. Uno studio di diritto pubblico europeo e comparato*, Bonomia University Press, Cod.: 978-88-7395-754-6, € 24.**

Usando il metodo giuscomparatistico e un taglio interdisciplinare, il volume affronta i profili dell'esclusione sociale e dello statuto minoritario delle persone appartenenti ai gruppi rom nello spazio giuridico europeo. Come nella letteratura scientifica e nei rapporti internazionali sulle condizioni di vita di queste etnie, l'espressione rom è impiegata anche in questo studio quale categoria analitica, e non come appellativo della comunità più numerosa. Per la dimensione numerica e la dispersione in tutta Europa, e per la gravità dei problemi che affligge buona parte dei rom, la loro salvaguardia si atteggia a caso paradigmatico per osservare lo stadio evolutivo del costituzionalismo europeo e il grado di accettazione di un sistema di valori che si suppone condiviso. Il libro traccia il quadro giuridico volto a combattere l'esclusione sociale privilegiando i formanti che discendono dalle attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e dà conto dei recenti sviluppi in tema di diritto antidiscriminatorio e di tutela dei diritti sociali. Lo statuto minoritario dei rom nell'ambito degli Stati europei è delineato assumendo a criteri d'indagine la partecipazione alla vita pubblica, la promozione della lingua romanes e il diritto all'itineranza.

*Serena Baldin è ricercatrice di Diritto pubblico comparato e professoressa aggregata di Forme di Stato e di governo presso il corso di laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche dell'Università degli Studi di Trieste. Ha pubblicato una monografia su Le "altre" funzioni delle corti costituzionali. Modelli europei e recezioni con particolare riferimento all'Est europeo (2000), e numerosi articoli di taglio comparatistico su temi classici del diritto costituzionale; ha inoltre coordinato due volumi collettanei (Diritti tradizionali e religiosi in alcuni ordinamenti contemporanei, 2005; e, con M. Zago, Il mosaico rom. Specificità culturali e governance multilivello, 2011).*

**3. A. Gianfreda, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, pp. XVI – 324, ISBN: 9788814174582 , Giuffrè Milano, 2012, euro 35.**

Il volume, attraverso un doppio percorso comparativo, analizza le forme di tutela penale della religione proposte da Italia, Francia e Regno Unito, incrociando l'analisi di questi tre case studies con la giurisprudenza in materia, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La stretta correlazione tra sistemi di relazione Stato-Chiesa e modelli nazionali di tutela scandisce lo sviluppo del primo percorso, innovato, nella fase più recente, dall'affermarsi a livello nazionale ed europeo dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo. L'attività giurisprudenziale "armonizzatrice" della Corte di Strasburgo, come emerge dallo sviluppo del secondo percorso comparativo, ha favorito l'affermarsi di una nuova sensibilità che si va esprimendo nel nuovo modello di tutela penale della religione, attraverso la presenza sempre più frequente nelle legislazioni nazionali, europee ed internazionali di fattispecie penali contro l'odio razziale e religioso.

## INDICE

Introduzione IX

CAPITOLO PRIMO - LA TUTELA PENALE DELLA RELIGIONE: I MODELLI NAZIONALI ED IL LORO PARZIALE SUPERAMENTO

1. Tutela penale del fattore religioso e dinamiche inter-istituzionali Stato-confessioni 1

2. Le esigenze di ammodernamento della tutela: il confronto con i diritti umani 17
  - 2.1. Vilipendio e bestemmia nella giurisprudenza costituzionale italiana: l'adeguamento ai principi di eguaglianza, neutralità e laicità 19
  - 2.2. La blasphemy offence nel Regno Unito: case law e Human Rights Act 1998 31
  - 2.3. L'injure e la diffamation religieuse nella normativa francese: i beni giuridici meritevoli di tutela 48
3. Modelli nazionali di tutela penale della religione: verso un superamento? 57
  - 3.1. La tutela delle confessioni religiose in Italia dopo la legge n. 85/2006 58
  - 3.2. L'abrogazione della blasphemy offence in Inghilterra e Galles ed il dibattito politico in Scozia ed Irlanda del Nord 79
  - 3.3. L'injure e la diffamation religieuse nella giurisprudenza francese: i criteri interpretativi e la laicità francese alla prova 96
4. Oltre la pena. Altri ambiti di tutela delle sensibilità religiose: i media e lo sport 117

## CAPITOLO SECONDO - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E MODELLI NAZIONALI DI TUTELA PENALE DEL FENOMENO RELIGIOSO: UN RAPPORTO COMPLESSO

1. La giurisprudenza di Strasburgo sulla tutela penale della religione: a) caratteri generali 133
2. (Segue): b) i principi 141
3. I nodi interpretativi e le evoluzioni (vere o apparenti) in corso 145
  - 3.1. La "legittimità" della tutela penale della religione: a) lo "scontro tra libertà": manifestazione del pensiero, sentimenti religiosi e libertà religiosa; b) la "pace religiosa" ed il ruolo della "religione della maggioranza" 145
  - 3.2. La "necessità" della tutela penale della religione: a) "Margine di apprezzamento" e "dottrina del consenso"; b) i criteri interpretativi: l'idoneità offensiva della condotta tra contenuti e modalità espressive 165
4. Oltre la giurisprudenza CEDU: la defamation of religions nel dibattito internazionale ed europeo 187
5. Il superamento dei modelli nazionali e la problematica configurazione di un modello europeo di tutela penale della religione 198

## CAPITOLO TERZO - LA TUTELA PENALE DALLA RELIGIONE: VERSO UN "MODELLO EUROPEO"?

1. La "natura" europea della disciplina dei delitti contro l'odio religioso 211
2. "Costanti" e "variabili" nelle fattispecie di odio religioso: ordinamenti nazionali a confronto 222
  - 2.1. Intolleranza religiosa e finalità di odio religioso nell'ordinamento giuridico italiano: fonti di diritto ecclesiastico e beni giuridici tutelati 222
  - 2.2. Il valore simbolico del religious hatred nel Regno Unito: ordine pubblico e legislazione dell'emergenza 241
  - 2.3. La provocation à l'haine religieuse in Francia tra norme e giurisprudenza: il lento affermarsi di una tutela dell'identità religiosa individuale e collettiva 256
3. La tutela penale dalla religione nella giurisprudenza CEDU tra "limiti" ed "abuso" del diritto di libertà di espressione 269
  - 3.1. L'incitamento "indiretto" all'odio razziale/religioso nelle fattispecie di negazionismo/revisionismo al vaglio della Corte Europea e l'applicazione dell'art. 17 CEDU 271
  - 3.2. L'incitamento "diretto" all'odio religioso: valutazione del contesto fattuale e giudizio di bilanciamento ex art. 10 par. 2 CEDU 277
  - 3.3. Un bilancio di sintesi: la "natura europea" e la "non specialità" della connotazione religiosa delle fattispecie di odio nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 289
4. La configurabilità di un modello europeo di tutela penale dalla religione: buone intenzioni ed incerte attuazioni 292
5. L'intolleranza religiosa nelle società pluraliste. Diritto penale, sanzioni e strumenti alternativi di gestione dei conflitti 304

Indice autori 319

### **4. A. Nicastro, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, Giuffrè Milano, 2012, pag. X-208, € 15, ISBN 9788814174438.**

I temi legati ai rapporti tra il diritto statale e la religione, con tutti i risvolti inerenti alla presenza delle confessioni nello spazio pubblico e ai numerosissimi profili di tutela della libertà di religione quale

diritto umano fondamentale, vivono attualmente - non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo - una stagione di grande vitalità e di rinnovato interesse. Questo volume presenta i lineamenti di base dei diritti ecclesiastici nazionali dei paesi membri dell'Unione europea, cercando di agevolare, attraverso la ricerca delle «concordanze» e delle «divergenze» riscontrabili nei diversi sistemi, l'individuazione dei possibili equilibri tra le esigenze di uniforme tutela dei diritti dell'uomo e il rispetto per le identità e specificità nazionali in materia di rilevanza del fenomeno religioso.

*Angelo Licastro insegna Diritto ecclesiastico comparato nell'Università degli Studi di Messina. Tra le sue opere pubblicate con l'Editore Giuffrè: Contributo allo studio della giustizia interna alle Confessioni religiose (1995), Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218 del 1995 (1997), I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano (2005). Ha collaborato al Codice del diritto ecclesiastico (a cura di S. Berlingò e G. Casuscelli, 2009).*

**5. Jolanda Guardi Anna Vanzan, *Omosessuali, queer e transessuali tra shari'a e nuove interpretazioni*, Ediesse edizioni Roma, Settembre 2012, pp. 208, ISBN: 88-230-1696-5, euro 12.**

L'immagine che l'Occidente ha della cultura musulmana è quella, tra l'altro, di una cultura omofobica e avversa alle sfumature di genere. C'è chi ritiene che l'omosessualità, intesa come rapporto paritario, non sarebbe esistita nel mondo musulmano fino all'incontro con la modernità occidentale; chi predica invece che l'omosessualità sia sempre stata diffusa nelle società musulmane a causa della segregazione tra i sessi, rivelando il proprio insito razzismo perché la riduce al mero atto sessuale e a una forzata necessità. C'è chi considera «tutto ciò che altera l'ordine del mondo» un grave «disordine, fonte di male e, fondamentalmente, anarchia». Meglio allora la transessualità intesa come cambiamento di sesso che il travestitismo; meglio maschie barbe che il volto sbarbato; meglio imputare l'omosessualità alla «decadente» cultura occidentale, e rinnegare in tal modo la sua matrice autoctona. In realtà, la storia dell'omosessualità nelle società musulmane è complessa e articolata, e presenta sostanziali variazioni nel tempo e nelle realtà socio-geografiche e una vasta gamma di atteggiamenti tra i musulmani stessi.

Il presente libro offre una panoramica ampia ed esaustiva, spesso dissacrante e provocatoria, del rapporto omosessualità-islam. Partendo dall'analisi dei testi sacri musulmani (Corano e *hadith*), il volume affronta l'argomento con un'analisi condotta in prospettiva teorica, storico-sociale e letterario-artistica, con grande rigore linguistico nell'uso o nella traduzione di termini arabi e persiani. Ampio spazio è dato alla situazione attuale, soprattutto al dibattito che coinvolge milioni di musulmani che vogliono conciliare l'essere «diversi» con la propria fede.

**6. Migration Policy Group-European Network of Legal Experts in Anti-discrimination field, *Discrimination against trans and intersex people on the grounds of sex, gender identity and gender expression*, Issued on 15/06/2012**

*Thematic report on Discrimination against trans and intersex people on the grounds of sex, gender identity and gender expression published.*

*The full text of the report: “Discrimination against trans and intersex people on the grounds of sex, gender identity and gender expression” - English version- can be downloaded at the link: [http://www.migpolgroup.com/public/docs/trans\\_and\\_intersex\\_people\\_web3\\_en.pdf](http://www.migpolgroup.com/public/docs/trans_and_intersex_people_web3_en.pdf)*

A new publication has been released by the European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination. The report ‘Discrimination against trans and intersex people on the grounds of sex, gender identity and gender expression’ authored by Silvan Agius and Christa Tobler addresses complex issues related to discrimination on the grounds of gender identity and gender expression, as well as discrimination on grounds of sex vis-à-vis intersex people. The report also clarifies the definitions used in the context of trans discrimination, and the terms used by the community to represent the diversity within it. This study highlights the obstacles and negative attitudes faced by this community and the difficulties with regard legal recognition and rights. The report also extensively examines the influence of EU law, including case law, on trans discrimination and provides case studies of national legislation and case-law on gender identity and gender expression discrimination of some Member States where there are promising approaches which can and should serve as models for others to follow.

### **7. Antonello De Oto, Diritto e religione nell’Europa di mezzo: la Repubblica Ceca, Bonomia University Press, od.: 978-88-7395-738-6, € 25, 2012, pp. 232.**

Questo volume intende affrontare il tema delle relazioni tra Stato e Chiese nella Repubblica Ceca e la regolamentazione del diritto fondamentale di libertà religiosa in quella realtà e fornire per quanto possibile, nella ricostruzione dei singoli istituti, il dettaglio storico-culturale e normativo dell’incidenza del fattore religioso in Boemia e Moravia. Il punto di osservazione da cui muove il lavoro è necessariamente calato nel più ampio panorama europeo che congloba oggi questa regione storicamente di frontiera. L’odierna Repubblica Ceca da sempre è cerniera di due mondi, l’Occidente e l’Oriente, segnata da tensioni religiose nella dinamica Riforma-Controriforma e dai confini dell’ortodossia. In era moderna, invasa ed occupata militarmente, è stata suo malgrado anche periferia di due Imperi: quello Austro-Ungarico prima e quello Sovietico, senza dimenticare la ferita indelebile dell’occupazione nazista. In definitiva la Repubblica Ceca risulta essere un piccolo ma eccellente angolo prospettico per studiare le future possibili evoluzioni della società europea in materia di interazione religiosa e culturale in un territorio che è stato per più di sei secoli un crocevia di esperienze intellettuali, una terra di mezzo nel cuore dell’Europa, ma anche teatro di scontri politici e religiosi che hanno segnato la storia.

*ANTONELLO DE OTO è Ricercatore confermato per le materie del Diritto Canonico e del Diritto Ecclesiastico nell’Università di Bologna. E’ altresì Presidente della Fondazione perpetua G.B. Rusconi in Bologna e Consigliere di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo felsineo. Autore del libro Precetti religiosi e mondo del lavoro, Ediesse, Roma, 2007 e curatore del volume Simboli e pratiche religiose nell’Italia “multiculturale”, Ediesse, Roma, 2010, ha scritto numerosi articoli su riviste nazionali (Il Diritto Ecclesiastico, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Critica del diritto) e internazionali (Church Law Review, Laicidad y libertades) nonché componente di diversi gruppi di studio e di ricerca. È membro del Comitato scientifico della rivista “Il Nuovo Diritto” di Roma. Si occupa da anni di argomenti che riguardano il rapporto tra religione e lavoro, le relazioni tra Stato e Chiese e il Diritto ecclesiastico regionale e comparato.*

## **8. European Anti-discrimination Law Review Issue No. 14**

*Issued on 15/07/2012. European Anti-discrimination Law Review is a bi-annual publication prepared by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field with Human European Consultancy and MPG (eds.).*

*No.14 European Anti-Discrimination Law Review – English version – can be downloaded at the link: <http://www.migpolgroup.com/public/docs/Review%2014%20EN.pdf>*

The European Anti-discrimination Law Review issue number 14 is now available. The Review provides updated news, analysis and information on the implementation of anti-discrimination law in all Member states, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.

The Law Review provides an overview of the latest developments in European anti-discrimination law and policy, reflecting as far as possible the state of affairs as of 15 January 2012.

In this issue:

- Criminal and Civil Enforcement of Antidiscrimination Law in Europe by Julie C. suk
- Mediation and Conciliation as alternative dispute resolution techniques in discrimination cases by Nathalies Denies and Ingrid Aendenboom
- European Legal Policy Update
- Court of Justice of the European Union Case Law Update
- European Court of Human Rights Case Law Update
- European Committee of Social Rights Update
- News from the EU Member States, Croatia, the FYR of Macedonia and Turkey

\*\*\*

## **FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI**

### **Milano- Seminario di formazione ASGI**

*Seminario di formazione ASGI per avvocati, consulenti legali, operatori sociali e del volontariato: LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA NAZIONALITA', SUL FATTORE ETNICO-RAZZIALE E/O SUL CREDO RELIGIOSO. Il diritto antidiscriminatorio*

*italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali. Milano, 30 nov.- 1 dic. 2012, Sala "Grandi" della CISL prov. di Milano, via A. Tadino, 23 - Milano.*

*Il programma completo del seminario è scaricabile al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2415&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it)*

### **Modalità d'iscrizione**

Le quote di partecipazione al seminario formativo, comprensive di I.V.A., sono le seguenti:

- 50 € per i soci ASGI, i praticanti, gli studenti, i ricercatori e gli appartenenti ad associazioni di volontariato o 70 € per i liberi professionisti non soci ASGI.

Ai partecipanti verrà messo a disposizione materiale informativo e giurisprudenziale relativo ai temi del corso. La quota di partecipazione non comprende il servizio di pranzo a buffet previsto per la giornata di venerdì 30 novembre.

Per iscriversi al seminario formativo, compilare on-line la [scheda di partecipazione](#) ed inviare entro e non oltre il 16 novembre 2012 al seguente indirizzo e-mail : [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) o via fax al n. 040368463 copia della ricevuta attestante il versamento della quota mediante bonifico sul c/c bancario intestato ad ASGI presso il Credito VALTELLINESE, IBAN: IT12Q052160100000000015928 .

L' ammissione al corso di formazione viene effettuata fino all'esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine delle iscrizioni effettuate e completate con il pagamento della quota di iscrizione.

E' stato richiesto l'accreditamento del seminario presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per il suo inserimento nel programma di formazione continua e relativa attribuzione dei crediti formativi a favore degli avvocati e dei praticanti legali (crediti formativi richiesti pari a 10).

*Il Seminario è organizzato nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.*

*Info: ASGI Servizio Antidiscriminazioni -Tel/Fax: 040/368463 - [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) (Walter Citti); ASGI- Antenna anti-discriminazioni Milano, Viale Regina Margherita, 30 – 20122, tel. 02/89078611 – [antidiscriminazionemilano@gmail.com](mailto:antidiscriminazionemilano@gmail.com) (Venera Protopapa)*

### **IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO**

#### **Venerdì 30 novembre 2012**

ore 09.30: Registrazione dei partecipanti e presentazione del seminario a cura dell'avv. Lorenzo Trucco, Presidente dell'ASGI

#### **Ore 10.00**

#### **1a. SESSIONE Introduzione al diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo e problematiche di attualità.**

**Nozioni di discriminazione diretta, indiretta e di molestia alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle corti italiane**, Prof.ssa Alessandra Lang, Associata di diritto dell'Unione europea all'Università degli Studi di Milano e membro del Network europeo di esperti in materia di libera circolazione.

Ore 11.00-12.00 **Il licenziamento discriminatorio dopo la legge di riforma del mercato del lavoro (l. 28.06.2012 n. 92),**

Prof.ssa Marzia Barbera, Ordinaria di diritto del lavoro e di diritto antidiscriminatorio all'Università degli Studi di Brescia.

*Ore 12.00-12.15 Pausa caffè*

Ore 12.15 – 13.15 **Il licenziamento discriminatorio e le organizzazioni eticamente fondate. Il punto di vista del diritto del lavoro tra direttiva 2000/78, normativa e giurisprudenza italiana e giurisprudenza della Corte di Strasburgo**, Relazione del prof. Antonio Viscomi, Ordinario di diritto del lavoro all'Università Magna Grecia di Catanzaro

*Ore 13.30 pausa pranzo. Servizio di Buffet per i partecipanti al seminario.*

**ore 14.30 Prosegui la sessione**

Ore 14.30-15.15 **Il diritto antidiscriminatorio e la tutela dalle discriminazioni degli appartenenti ai gruppi Rom e Sinti. Una riflessione sulla giurisprudenza italiana**, Avv. Salvatore Fachile, del Foro di Mistretta, referente antenna antidiscriminazioni ASGI di Roma e Avv. Alessandro Maiorca, del Foro di Torino, referente antenna antidiscriminazioni ASGI di Torino.

*ore 15.30*

**II.a SESSIONE. Introduzione ai rimedi giudiziari alla discriminazione.**

Ore 15.30-16.15 **L'azione giudiziaria anti-discriminazione. Profili processuali dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 150/2011 con particolare riferimento al bilanciamento dell'onere della prova.**, Avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano, referente antenna ASGI antidiscriminazioni di Milano

*Ore 16.15-16.30 Pausa caffè*

Ore. 16.30-17.30 **Poteri del giudice nell'azione giudiziaria anti-discriminazione. Riflessioni sulla giurisprudenza italiana alla luce degli obblighi del diritto europeo**, Dott. ssa Giulia Dossi, Magistrato del Tribunale di Voghera.

Ore 17.30-19.00 Dibattito sugli argomenti della prima giornata.

*Ore 19.00 Chiusura dei lavori della prima giornata*

**Sabato 1 dicembre 2012**

***Ore 9.00. Prosegui dei lavori della II sessione. Introduzione ai rimedi giudiziari alla discriminazione.***

Ore 9.00- 10.00 **Il risarcimento del danno da discriminazione. Casi e prospettive future**, dott.ssa Annamaria Casadonte, Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia.

Ore 10.00-11.00 **La legittimazione ad agire delle associazioni nei casi di discriminazioni collettive. Problematiche aperte**, Avv. Daniela Consoli, del Foro di Firenze, referente antenna ASGI antidiscriminazioni di Firenze.

*Ore 11.00-11.30 Pausa caffè*

Ore 11.30-12.00 **I 'test situazionali' come strumento di raccolta delle prove della discriminazione. Confronto comparativo della giurisprudenza in diversi Paesi membri UE**, dott. Walter Citti, consulente ASGI Servizio antidiscriminazioni, Trieste.

*Ore 12.00 – 13.00 Dibattito sui temi della II sessione e Chiusura dei lavori.*

---

**Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.**

**ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, [www.asgi.it](http://www.asgi.it) ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.**